



Provincia di Parma

Corpo di Polizia Provinciale



Corpo Guardie Ecologiche Volontarie:
La compilazione del verbale di violazione

Art. 28. L. 157/92

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

- 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

ART. 28 L.157/92

- 5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, **redigono verbali, conformi alla legislazione vigente**, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti

Art.1 Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione

Art. 13. Atti di accertamento.

- - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

ART. 16 Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma **in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista** per la violazione commessa, o, **se più favorevole, al doppio del minimo** della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di **sessanta giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Violazione L.157/92 art.21 c.1 lett.e)
art.31

**Sanzione L.157/92
c.1 lett.e)**

- **È vietato a chiunque:**
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di **cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro** e a distanza inferiore a **cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili**, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- *e) sanzione amministrativa da 103€ a 619€ (206€) per chi esercita la caccia **in zone di divieto non diversamente sanzionate**; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 309€ a 1.548€;*

Divieti l.r. 8/94 art.22 c.1

La Provincia....omissis
...può istituire **zone di rifugio** dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia.....omissis.....

Sanzioni l.r. 8/94 Art.61 c.1 lett.b)

- Caccia nelle zone di rifugio: da 464€ a 1.549€

pagamento in misura ridotta di cui L. 689/81:

1/3 del massimo pari a 516,333 € anzichè

doppio del minimo 928€

Divieti L.157/92 art.21 c.1 lett.f)

- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, **in direzione** di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,.....omissis

Sanzioni I.r. 8/94 Art.61 c.1 lett.tt)

- *tt) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, **in direzione** di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,.....omissis.....*
- *Da 103 € a 619€ (206€).*
- *n.b. Applicazione comma 4°*

precetto L.157/92 art.
12 c.12 e l.r.8/94 art.48 c.1

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza.

sanzione l.r. 8/94 art. 61 c.2

- Sanzione amministrativa da 25,00€ a 154,00€
oblazione : 50,00€
per le violazioni della presente legge non espressamente sanzionate.

n.b. nessuna sanzione
accessoria

Art.61

- Comma 3°

Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistica-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51,00€ a 309,00€
oblazione:(102,00€)

Art. 14. Contestazione e notificazione.

- - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento

Art. 2 *Capacità di intendere e di volere.*

- - Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i **diciotto anni** o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, **la capacità di intendere e di volere**, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
- Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Non ha la capacità di intendere o di volere:

- **il minore di anni 18**
- **- il maggiorenne che si trovi in una condizione particolare e cioè il maggiorenne infermo di mente, il sordomuto, colui che si trova sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti.**

Per il maggiore di anni 18 vale la presunzione assoluta di capacità di intendere e di volere, salvo che non sia provato uno stato di incapacità incolpevole, cioè l'esistenza di una incapacità non preordinata a commettere l'illecito.

Ad esempio il maggiorenne che si trova in uno stato di ebbrezza involontario, perché ha subito uno scherzo dagli amici, non può essere soggetto a sanzione amministrativa, ma se lo stato di ebbrezza è volontario o addirittura preordinato a commettere l'illecito allora è assoggettato a sanzione.

Art.3 Elemento soggettivo.

- Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

ELEMENTO SOGGETTIVO (Art. 3 L. 689/81)

- **Conseguenza operativa:** in caso di violazione compiuta da un minorenne, il verbale di accertamento della violazione **non può essere redatto a carico del minorenne** quale trasgressore **e semplicemente notificato al genitore**, ma deve essere redatto direttamente a carico del genitore, o chi per lui, per aver consentito al minore di porre in essere un certo comportamento vietato dalla legge. (Corte di Cass. I sez. civ. sentenza n. 4286/2002)

- Pertanto riguardo la violazione commessa da un minore si deve redigere immediatamente **verbale sui fatti accertati**, la **contestazione** della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza dei minori con la **redazione di un apposito verbale**.
- Il verbale di accertamento **non deve essere consegnato al minore** in quanto non può essere individuato quale “trasgressore” . Per lo stesso motivo **non è prevista la sottoscrizione da parte del minorenne**

ART. 2

Se invece è presente **il genitore o tutore**, si procede alla contestazione immediata allo stesso in **qualità di trasgressore** ed indicando espressamente nella descrizione del verbale di violazione che:

“in qualità di genitore del minore Sig.permetteva / o non impediva allo stesso di.....”

(descrivere la violazione commessa).

Il verbale di contestazione da notificare al genitore o tutore del minore deve contenere in calce la causa della mancata contestazione immediata quale per esempio: “***La violazione a carico del minore non è stata immediatamente contestata all’atto dell’accertamento per assenza del soggetto tenuto alla sorveglianza.***”

Art.4 Cause di esclusione della responsabilità.

- - Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
- Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 Concorso di persone.

- - Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art.6 Solidarietà.

- - Il **proprietario** della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, **è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento** della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
- Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

INTESTAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE E
AZIENDA FAUNISTICA
VENATORIA

Verbale n°.

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE

Data e località	L'anno 2006 addi ...??.. del mese di ottobre alle ore ??.... presso sede dell'Azienda faunistico venatoria.....??.....in comune di??..... (PR), il sottoscritto Anghinetti Maurizio, Guardia giurata venatoria volontaria della.....da' atto che:
Trasgressore	Il Sig.??..... nato a??..... il ././..... e residente a ...??.... via ...??.... n...., Identificato mediante: conoscenza personale
Resp. in solido	Il/la Sig.....C.S.....nato acs.....il residente in via/p.zza.....n.... Identificato mediante: documento tipon.....rilasciato da
Violazione	Ha violato la norma di cui all'art. 16 com.1 lett.a) della L.157/92: perché: Il sopracitato Sig.??....., il giorno ././..... alle ore in loc..... in comune di....., ha esercitato la caccia all'interno A.F.V.senza essere in possesso dell'autorizzazione del titolare abbattendo con un colpo di fucile un cinghiale. Il fatto è sanzionato dall'art. 31 comma 1 lettera d) della L.157/92 che prevede la sanzione amministrativa da € 154.00 ad € 929,00.

Il medesimo era in possesso di fucile.....??.....
a richiesta ha esibito altri documenti di caccia regolari.

Il trasgressore viene contestualmente informato che: in base all'art.16, comma 1° della Legge 24.11.1981, n.689 è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 308,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione a favore di Amministrazione Provinciale di Parma. Pagamento che potrà avvenire direttamente presso il Comando di Polizia Provinciale, esibendo copia del presente verbale o a mezzo di c.c.p. n.125435 che si allega. È opportuno, onde evitare il provvedimento ingiuntivo, che copia dell'avvenuta oblazione sia esibita al Comando procedente (art. 17, L.689/81).

Dichiarazioni

Il trasgressore ha spontaneamente dichiarato:??.....

La violazione: momentaneamente sprovvisto della necessaria modulistica.

Dalla violazione deriva la sanzione accessoria: nessuna.....
Il trasgressore è altresì informato che, ai sensi dell'art.18, comma 1° della L. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione, ha facoltà di far pervenire a Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Parma scritti difensivi e documenti e potrà chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui in premessa.

Il trasgressore

L'obbligato in solido

I verbalizzanti

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21/L.R. E.R.1984/21

- **DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA REGIONALE**

Art. 8

Accertamento della violazione

- La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.
- **Il processo verbale di accertamento deve contenere:**

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) la generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;

- d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;
- e) la menzione delle norme che si presumono violate;
- f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale;
- g) l'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge statale;

- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
- i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

IL COMMISSARIO
DANIELE GHILLANI